



COMUNE DI URGANO
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA N.	4
REG. GEN.	48
Data di registrazione	12-07-2023

DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE DELL'AMBROSIA ANNO 2023

N. 570 Reg. Pubbl.

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line ove rimarrà esposta fino al 27-07-2023 consecutivamente e atteso la pubblicazione laddove previsto dalla norma sulla sezione trasparenza.

Addì 12-07-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Marco Gastoldi

IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia è molto diffusa nella provincia di Bergamo e nel territorio di Urgnano;

CONSIDERATO che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva.

RILEVATO che:

- l'incuria delle sopraccitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze.

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.T.S. di Bergamo, prot.n. u.0060307 del 19.06.2023, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Sanità ha trasmesso alle ATS (prot.n. U.0060307);

Visto il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art.117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/07/1982 NR 571;

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
 - Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 - Agli Amministratori di condominio;
 - Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
 - Al responsabile del settore viabilità della Provincia di Bergamo;
1. DI VIGILARE, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza,
 2. DI ESEGUIRE periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico 2021;
 3. DI EFFETTUARE gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I° sfalcio** ultima settimana di luglio
 - **II° sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto
 4. DI UTILIZZARE, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota della Direzione Generale Sanità prot. n. U.0041417.29-04-2021, secondo le seguenti specifiche:
 - **in ambito agricolo**: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - **in ambito urbano**: pacciamatura e estirpamento;

Per il solo ambito agricolo si concede, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

1. ESEGUIRE una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza
2. CURARE i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisifolia.

AVVERTE

1. CHE chiunque violi le presenti disposizioni - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia - sarà punibile con una sanzione amministrativa:
 - da €50 a €200 per un'area fino a 2000 m²
 - da €200 a €500 per un'area oltre i 2000 m²

2. CHE qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

DISPONE

- sia resa nota alla popolazione mediante l'affissione all'Albo Pretorio informatico Comunale;
- venga portata a conoscenza della cittadinanza utilizzando il sito web del comune di Ugnano e i social media del Comune;
- sia trasmessa alla Polizia Locale del Comune di Ugnano che è incaricata a vigilare sull'ottemperanza della stessa, sanzionando gli eventuali trasgressori come da presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. LOMBARDIA entro e non oltre i 60 giorni dalla data di notifica dello stesso e in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Ugnano per 15 giorni consecutivi.

IL SINDACO
F.to Marco Gastoldi

Copia conforme all'originale
Urgnano li, 12-07-2023

Il Funzionario